



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 29655-29649-29236-28525-28453-28431
28423-27367-27297-25456-25452-23624-21680 /I

Delibera n. 2738/16

Il Consiglio nella seduta del 13.12.2016, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere *S. Tognoni* ;

richiamata la delibera consiliare n. 2177 del 11/10/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della medesima sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n.3 Presidenti di sezione, n.4 Vice Presidenti di Sezione e n. 10 Giudici Tributari presso la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
GRECO Carlo	PS	CTP PISTOIA	12/10/2001
BLOCK Maurizio	PS	CTR LAZIO	23/09/2015
MOLITERNI Paolo	VPS	CTR LAZIO	07/01/2016
CIRELLI Gino	VPS	CTP ROMA	10/03/2016
PUGLIESE Felicita	VPS	CTP NAPOLI	10/03/2016
NATALE Gigliola	G	CTP CHIETI	03/05/1991
DE BIASE Costanza	G	CTP MANTOVA	30/09/1991
GASPERI Pier Francesco	G	CTP ANCONA	20/10/1990
AQUINO Nunzio	G	CTP ROMA	12/09/2002
CAPORUSSO Francesco	G	CTP ANCONA	14/09/1992
SERENI LUCARELLI Roberto	G	CTR MARCHE	04/10/2012
IANNITTI Domenico	G	CTP BELLUNO	06/02/1990

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che "in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati del possesso dei requisiti richiesti, dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;
- C) dell'attestazione del possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una CTR, di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 5 del D.Lgs. 545/92;

rilevato che il giudice **Roberto SERENI LUCARELLI**, deve essere escluso dalle valutazioni in quanto chiede di essere applicato per la carica di Presidente di Sezione e non è in possesso della qualifica richiesta;

rilevato, inoltre, che i Giudici **DE BIASE Costanza**, **AQUINO Nunzio** e **IANNITTI Domenico** devono essere esclusi dall'applicazione in quanto non hanno ottemperato all'indicazione obbligatoria nell'istanza di partecipazione del possesso del requisito di cui al punto 1 lettera b) della medesima;

tenuto conto che nell'applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale hanno precedenza gli appartenenti ad altre CTR e che i componenti di Commissioni Tributarie Provinciali possono essere valutati solo in assenza degli anzidetti candidati e se provenienti da altra regione;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è pari o inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, a decorrere dal 01/01/2017** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
GRECO Carlo	PS	CTP PISTOIA
BLOCK Maurizio	PS	CTR LAZIO
MOLITERNI Paolo	VPS	CTR LAZIO
CIRELLI Gino	VPS	CTP ROMA
PUGLIESE Felicita	VPS	CTP NAPOLI
NATALE Gigliola	G	CTP CHIETI
GASPERI Pier Francesco	G	CTP ANCONA
CAPORUSSO Francesco	G	CTP ANCONA

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;**
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale del Lazio** che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Toscana;**
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Campania;**
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo;**
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale delle Marche;**
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Napoli**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessata;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Chieti**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessata;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

